

Articoli

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E RISCHI DI COOPTAZIONE NELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: PROFILI DI RESPONSABILITÀ PENALE E STRATEGIE DI PROTEZIONE

Chiara Colletti*

Unaccompanied Foreign Minors and the Risk of Recruitment into Organized Crime: Criminal Liability and Protection Strategies

Abstract

Il contributo analizza il coinvolgimento dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) nelle reti criminali, con particolare attenzione alle organizzazioni mafiose. Vengono evidenziati fattori di vulnerabilità strutturale – tra cui trauma migratorio, assenza di figure di riferimento e fragilità del sistema di accoglienza – che favoriscono la cooptazione dei minori in ruoli strumentali. Si discutono le implicazioni penalistiche e processuali, con riferimento alla responsabilità e alla tutela dei MSNA. Infine, si propongono strategie integrate di prevenzione, educazione e inclusione sociale, volte a bilanciare protezione dei diritti e contrasto efficace della criminalità organizzata.

Parole chiave: Minori stranieri non accompagnati (MSNA); Criminalità organizzata; Vulnerabilità minorile; Giustizia minorile; Prevenzione e inclusione sociale.

This paper examines the involvement of unaccompanied foreign minors (UFM) in criminal networks, with a focus on mafia-type organizations. Structural vulnerabilities—such as migration-related trauma, absence of stable caregivers, and weaknesses in the reception system—increase the risk of minors being recruited into instrumental roles. The study addresses the criminal and procedural implications regarding minors' responsibility and protection. Finally, it proposes integrated strategies of prevention, education, and social inclusion to balance the safeguarding of rights with effective crime prevention.

Keywords: Unaccompanied foreign minors (UFM); Organized crime; Child vulnerability; Juvenile justice; Prevention and social inclusion

* Tribunale di Milano



1. INTRODUZIONE

Negli ultimi anni, il rapporto tra migrazione minorile e criminalità organizzata è emerso come una delle questioni più complesse e controverse nel dibattito giuridico e criminologico europeo¹.

L'aumento dei flussi migratori verso il continente ha infatti determinato una crescita significativa della presenza di minori stranieri non accompagnati (da qui in poi, MSNA) nei sistemi di accoglienza degli Stati membri, ponendo nuove e rilevanti sfide ai modelli di tutela predisposti dagli ordinamenti nazionali. In tale contesto, accanto alla dimensione umanitaria e di protezione dei diritti del minore, è progressivamente emerso un ulteriore profilo di criticità, rappresentato dal rischio di coinvolgimento di questi in circuiti di sfruttamento e criminalità organizzata.

Come evidenziato anche nella relazione del Ministero della Giustizia presentata in occasione

dell'inaugurazione dell'anno giudiziario², il sistema penale minorile si trova sempre più frequentemente a confrontarsi con minori stranieri privi di reti familiari e sociali di riferimento, spesso portatori di esperienze migratorie traumatiche e inseriti in contesti di marginalità economica e sociale. Tali condizioni di fragilità strutturale costituiscono un terreno particolarmente fertile per l'adescamento da parte di reti criminali, che trovano nei minori una forza lavoro flessibile, facilmente sostituibile e caratterizzata da un'esposizione sanzionatoria ridotta.

¹ Sul punto, Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Pelloni, *I minori stranieri non accompagnati in Italia e il rischio di cooptazione da parte della criminalità organizzata*, in CeSPI, Giugno 2025; Nicola Taggiani, *Criminalità minorile e fenomeno migratorio: modelli di inclusione e diversione processuale*, in Quaderni del dipartimento jonico - Università degli studi di Bari, EDJzioniSGE, 2023, p. 13; Katrien Luyten, Greta Baltikauskaitė, *Recruitment of minors into organised crime*, in EPRS – European Parliamentary Research Service, Document number: PE 772.903, 2025, p. 5; Silvio Ciappi, Raffaele Bracalenti, *Mafia, minors and law enforcement in Italy*, in Dipartimento Giustizia Minorile, Institute for Policy & Legal Studies (IPLS), *Mafia Minors: Final Report Italy 2004-2005*, Report finanziato dal Programma AGIS della Commissione Europea, 2005, pp. 11 – 23;

² Come riportato in Francesca Stanizzi, Maria Vittoria Tatangelo, *I minori stranieri non accompagnati: sempre meno risorse per accoglierli, sempre più numerosi nelle carceri*, Antigone, 20 febbraio 2026, consultabile al link: <https://www.ragazzidentro.it/i-minori-stranieri-non-accompagnati-sempre-meno-risorse-per-accoglierli-sempre-piu-numerosi-nelle-carceri/>, nella relazione del Ministero della Giustizia, presentata in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario si legge: “L'attuale condizione di tendenziale sovraffollamento del comparto detentivo minorile è dovuta anche al significativo numero dei detenuti stranieri, molti dei quali minori stranieri non accompagnati. Trattasi di ragazzi perlopiù provenienti dal nord-Africa, spesso poli-assuntori di sostanze stupefacenti e/o psico-farmaci, con gravi problematiche comportamentali, talora anche di natura post-traumatica, che, giunti in Italia, vengono presto fagocitati dal circuito illecito costituito dalla sequenza integrata dell'assunzione di sostanze stupefacenti, alcol e psicofarmaci, connessi reati di spaccio di droga e condotte criminose predatorie, con conseguente marginalità sociale ed assoggettamento a misure penali”.

La questione assume particolare rilevanza sul piano penalistico. Il coinvolgimento dei MSNA in attività illecite – quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, i reati contro il patrimonio o, nei casi più gravi, la partecipazione a contesti associativi – pone infatti interrogativi significativi circa la qualificazione giuridica delle condotte, l'accertamento dell'elemento soggettivo e la configurabilità della responsabilità penale all'interno di strutture criminali organizzate. Il diritto penale minorile è dunque chiamato a confrontarsi con una tensione strutturale tra esigenze apparentemente divergenti: da un lato, la tutela del superiore interesse del minore, dall'altro, la necessità di contrastare efficacemente fenomeni di sfruttamento criminale e di criminalità organizzata.

In tale prospettiva, il coinvolgimento dei minori stranieri non accompagnati nelle reti criminali non può essere letto esclusivamente come espressione di devianza individuale. Esso si colloca piuttosto all'interno di dinamiche criminogene complesse, nelle quali la vulnerabilità sociale, le carenze dei sistemi di accoglienza e le strategie di reclutamento delle organizzazioni criminali interagiscono producendo forme di partecipazione spesso ambigue e difficilmente qualificabili. Ne deriva una zona grigia tra vittimizzazione e responsabilità penale che pone sfide rilevanti sia sul piano sostanziale sia su quello processuale.

Il presente contributo si propone di analizzare tale fenomeno attraverso una prospettiva penalistica e criminologica, con particolare attenzione al ruolo dei minori stranieri non accompagnati nei contesti di criminalità organizzata. In primo luogo, verrà esaminata la dimensione europea del fenomeno, evidenziando i dati relativi alla presenza e alla sparizione dei MSNA. Successivamente, l'analisi si concentrerà sul contesto italiano, ricostruendo il quadro storico e criminologico del coinvolgimento dei minori nelle organizzazioni mafiose e individuando i principali fattori di fragilità che caratterizzano la condizione dei MSNA.

Nella parte centrale dell'elaborato saranno quindi analizzate le principali criticità sostanziali e processuali che emergono nell'applicazione del diritto penale minorile, con particolare riferimento alla qualificazione della partecipazione associativa, all'accertamento della capacità di intendere e di volere e al rischio di invisibilità delle reti criminali. Infine, il contributo concluderà con alcune riflessioni sulle possibili prospettive di intervento e prevenzione, nella prospettiva di individuare strumenti capaci di coniugare efficacemente tutela dei minori, prevenzione della devianza e contrasto alla criminalità organizzata.

2. LA DIMENSIONE EUROPEA DEL COINVOLGIMENTO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELLE RETI CRIMINALI

La dimensione europea del coinvolgimento dei minori stranieri non accompagnati nelle reti criminali costituisce un elemento imprescindibile per comprendere la portata e le caratteristiche del fenomeno. Negli ultimi anni, l'andamento dei flussi migratori irregolari verso l'Europa ha determinato un aumento significativo del numero di MSNA presenti sul territorio degli Stati membri, ponendo sfide complesse ai sistemi di accoglienza e di protezione. In tale contesto, l'emersione di dati allarmanti relativi alla scomparsa di minori dai circuiti istituzionali ha contribuito a orientare l'attenzione delle istituzioni europee e della società civile verso il rischio di sfruttamento criminale di questi soggetti³.

Secondo i dati diffusi dal Parlamento Europeo nel documento *At a Glance* del maggio 2025, tra il 2021 e il 2023, oltre 51.000 minori stranieri non accompagnati risultano scomparsi dopo l'ingresso nei Paesi europei, con una media di quasi cinquanta minori al giorno⁴. Tali numeri, già di per sé indicativi della gravità del fenomeno, assumono una rilevanza ancor maggiore se letti alla luce del dato comparativo relativo al triennio precedente, in cui le scomparse registrate erano state significativamente inferiori. A parere di chi scrive, l'incremento non può essere spiegato esclusivamente in termini di inefficienze amministrative o di mobilità secondaria dei minori, ma impone una riflessione più ampia sulle possibili forme di sfruttamento sottese a tali sparizioni.

La scomparsa dei MSNA rappresenta oggi uno degli indicatori più significativi del rischio di coinvolgimento in attività criminali organizzate. Difatti, l'uscita dai circuiti di accoglienza – tutt'altro che raro - determina una perdita pressoché totale di tracciabilità istituzionale, creando così una zona di opacità nella quale il minore diviene facilmente intercettabile da reti dedite allo sfruttamento lavorativo, alla tratta di esseri umani e, quindi, alle attività illecite di tipo mafioso. In tale prospettiva, la scomparsa di un MSNA costituisce un momento critico di transizione verso

³ Alessandra Vescio, *Chi sono i bambini invisibili*, in "Marie Claire", 13 giugno 2025, consultabile al link: <https://www.marieclaire.it/attualita/news-appuntamenti/a65019648/migranti-bambini-invisibili/>.

⁴ *At a Glance – Disappearance of migrant children in the EU*, Parlamento Europeo, 7 maggio 2025, consultabile al sito: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733670/EPRS_ATA\(2022\)733670_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733670/EPRS_ATA(2022)733670_EN.pdf).

forme di illegalità strutturata.

Un contributo rilevante all'analisi empirica del fenomeno è offerto dal programma *Lost in Europe*, attivo dal 2016 e basato sulla collaborazione transnazionale di diversi giornalisti e *reporter* europei⁵. Attraverso attività di inchiesta e *reportage* sotto copertura, il progetto ha documentato numerosi casi di MSNA scomparsi in ragione del coinvolgimento di questi in reti criminali operanti nel traffico di stupefacenti, nello sfruttamento sessuale e nelle economie illegali urbane. I risultati emersi assumono una rilevanza qualitativa significativa, in quanto permettono di sostenere l'esistenza di un nesso intercorrente tra la scomparsa dei minori e diverse forme di sfruttamento criminale, contribuendo così a colmare il divario informativo lasciato dalle fonti statuali ufficiali⁶.

La dimensione europea del fenomeno si manifesta in modo particolarmente evidente in alcuni contesti nazionali che, per caratteristiche sociali, geografiche o economiche, risultano maggiormente esposti al coinvolgimento dei minori nelle reti criminali. Tra questi, i casi della Svezia e dei Paesi Bassi offrono spunti di riflessione rilevanti in chiave comparata, evidenziando modalità di reclutamento e sfruttamento che presentano tratti comuni con quelli osservabili nel contesto italiano, pur collocandosi in ordinamenti giuridici tra loro differenti.

La Svezia si confronta da anni con un aumento significativo della criminalità giovanile organizzata, caratterizzata da un forte coinvolgimento di minori, inclusi MSNA, nelle attività delle *gang* urbane. In tale contesto, il reclutamento avviene spesso attraverso meccanismi di *peer recruitment*, in cui i giovani già inseriti nelle reti criminali fungono da intermediari per l'adescamento dei coetanei⁷. I minori vengono impiegati in attività di spaccio di stupefacenti, trasporto di armi ed estorsioni. Nella logica dei membri apicali, infatti, il ricorso alla manodopera minorile

⁵ I reportage sono consultabili al link: <https://lostineurope.eu/>.

⁶ Rileva considerare che, al tempo in cui si scrive, nessuna fonte ufficiale italiana tratta delle connessioni tra la scomparsa dei minori stranieri non accompagnati e la criminalità organizzata; pertanto, il fenomeno è emerso con chiarezza dalle sole indagini giornalistiche e dai *report* degli enti coinvolti nella tutela dei minori. Sul punto, si considerino, tra i molti, *At a Glance – Disappearance of migrant children in the EU*, Parlamento Europeo, 7 maggio 2025, consultabile al sito: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733670/EPRS_ATA\(2022\)733670_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733670/EPRS_ATA(2022)733670_EN.pdf); Alessandra Vescio, *Chi sono i bambini invisibili*, in "Marie Claire", 13 giugno 2025, consultabile al link: <https://www.marieclaire.it/attualita/news-appuntamenti/a65019648/migranti-bambini-invisibili>.

⁷ Katharina Tollin, Henrik Angerbrandt, Anna Jonsson, *Barn och unga i kriminella nätverk*, Bra, 2023, consultabile al link: <https://bra.se/rapporter/arkiv/2023-11-01-barn-och-unga-i-kriminella-natverk>.

permette di ridurre il rischio di essere intercettati e puniti in quanto i minori godono di una condizione giuridica *sui generis*.

I Paesi Bassi rappresentano, invece, un caso emblematico per la loro centralità nei traffici internazionali di stupefacenti e per la presenza di organizzazioni criminali strutturate con una forte proiezione transnazionale. In tale contesto, si colloca il fenomeno della cosiddetta *Mocro Maffia*, caratterizzata da una composizione eterogenea di membri dell'organizzazione e da una spiccata capacità di reclutamento di giovani, inclusi MSNA⁸. Le indagini hanno evidenziato come tali reti siano in grado di intercettare i minori già nelle fasi di ingresso irregolare sul territorio europeo, inserendoli in un sistema circolare che combina facilitazione dell'ingresso, sfruttamento lavorativo e coinvolgimento nelle attività di spaccio. In questo modello, il minore assume una funzione eminentemente strumentale, facilmente sostituibile e priva di fattuali possibilità di emancipazione dalla rete criminale a cui rimane legato senza reali alternative.

Il confronto tra i diversi contesti europei mette ben in luce un elemento comune certamente utile anche al caso italiano, ossia la progressiva transnazionalizzazione delle dinamiche di reclutamento minorile. Difatti, le organizzazioni criminali operano sempre più al di là dei confini nazionali, adattando le proprie strategie alle lacune prodotte dai sistemi di accoglienza e dalle politiche migratorie dei singoli Stati. In tale scenario, i MSNA si collocano in una posizione di particolare esposizione, fungendo da forza lavoro flessibile e a basso costo per economie criminali sempre più integrate a livello europeo.

Queste evidenze empiriche rafforzano l'ipotesi secondo cui il coinvolgimento dei MSNA nelle reti criminali non rappresenta una deviazione marginale dei singoli sistemi di accoglienza, bensì una conseguenza prevedibile delle sue criticità strutturali. La dimensione europea del fenomeno impone, pertanto, una riflessione che superi i confini nazionali, interrogando la capacità degli ordinamenti di coniugare tutela dei minori, cooperazione giudiziaria e contrasto efficace alla criminalità organizzata.

⁸ Mark Townsend, *Beaten and tortured: the north African children paying a bloody price for Europe's insatiable appetite for cocaine*, The Guardian, U.K., 11 luglio 2024; Mark Townsend, *Revealed: drug cartels force migrant children to work as foot soldiers in Europe's booming cocaine trade*, The Guardian, U.K., 11 luglio 2024.

3. LA PRESENZA DEI MSNA IN ITALIA E IL LORO COINVOLGIMENTO NEL CIRCUITO PENALE MINORILE

Secondo le rilevazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al 31 dicembre 2025 i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano erano 17.011. Tra questi, la componente femminile risultava particolarmente esigua, pari all'11,4% del totale. I dati, raccolti nell'ambito dei *report* semestrali di monitoraggio, evidenziano come il numero delle presenze abbia raggiunto il suo picco nel 2023, quando al 31 dicembre si registravano 23.226 minori, per poi mostrare una progressiva diminuzione nel biennio successivo, tra il 2024 e il 2025. Si tratta, tuttavia, di dati ufficiali che riflettono esclusivamente i minori intercettati dal sistema di monitoraggio istituzionale. Ne deriva che tali cifre rappresentano verosimilmente una stima per difetto della presenza reale di MSNA sul territorio nazionale in quanto vige una quota sommersa di minori irregolarmente presenti o in transito, che, sfuggendo alle procedure di identificazione e registrazione, rimangono esclusi da qualsiasi forma di tutela istituzionale. Questa condizione alimenta un'area di particolare vulnerabilità che, non di rado, precede l'ingresso dei minori in contesti di marginalità sociale e devianza⁹.

Inoltre, alla luce dell'analisi delle prassi giudiziarie e dei dati territoriali relativi al coinvolgimento dei MSNA nel circuito penale minorile, le evidenze empiriche raccolte dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia mettono in luce una distribuzione territoriale disomogenea del fenomeno, con alcune regioni particolarmente esposte¹⁰. La Sicilia, *in primis*, emerge come la regione con il maggior numero di MSNA presenti nei sistemi di accoglienza, seguita dalla Puglia; mentre regioni come la Lombardia, la Liguria e l'Emilia-Romagna registrano un incremento significativo del numero di MSNA coinvolti in procedimenti penali minorili¹¹.

⁹ Francesca Stanizzi, Maria Vittoria Tatangelo, *I minori stranieri non accompagnati: sempre meno risorse per accoglierli, sempre più numerosi nelle carceri*, Antigone, 20 febbraio 2026, consultabile al link: <https://www.ragazzidentro.it/i-minori-stranieri-non-accompagnati-sempre-meno-risorse-per-accoglierli-sempre-piu-numerosi-nelle-carceri/>;

¹⁰ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Pelloni, *I minori stranieri non accompagnati in Italia e il rischio di cooptazione da parte della criminalità organizzata*, in CeSPI, Giugno 2025;

¹¹ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Pelloni, *op. cit.*, p. 15 e ss.

Nel territorio lombardo, in particolare, si è assistito a un aumento marcato dei MSNA imputati per reati contro il patrimonio (quali per lo più rapine e furti aggravati), spesso commessi in contesti urbani centrali e con modalità che denotano un elevato grado di organizzazione. I dati relativi all'Istituto Penale per i Minorenni "Cesare Beccaria" di Milano risultano emblematici sul punto. Tra il 2022 e il 2023, infatti, il numero complessivo dei minori detenuti è più che raddoppiato, passando da 103 a 229, con un incremento particolarmente significativo della componente dei MSNA, passata da 37 a 130¹². Tale dato non può essere interpretato esclusivamente come un aumento della devianza individuale, ma deve - ancora una volta - essere letto alla luce delle dinamiche di sfruttamento criminale e delle carenze del sistema di accoglienza.

Una tendenza analoga si registra in Emilia-Romagna, dove, nel territorio di Bologna, è stato rilevato un aumento consistente degli arresti di MSNA per reati di rapina, spesso aggravati dall'uso di armi, nonché per violazioni della normativa in materia di stupefacenti¹³. In quest'ultimo caso, la rilevanza criminologica del dato risiede nel fatto che lo spaccio di sostanze stupefacenti difficilmente può essere ricondotto a un agire individuale isolato, presupponendo così l'esistenza di una struttura organizzata che coordina e beneficia dell'attività illecita. Il coinvolgimento dei MSNA in tali condotte suggerisce, pertanto, la presenza di reti criminali capaci di intercettare e sfruttare la debolezza dei minori.

Diverso, ma non meno significativo, è il quadro che emerge nelle regioni meridionali, in particolare in Sicilia e in Puglia. In tali contesti, il numero di reati contro il patrimonio commessi dai MSNA appare inferiore rispetto alle regioni del Nord, mentre risultano più frequenti i reati contro la persona, spesso perpetrati all'interno o in prossimità delle strutture di accoglienza¹⁴. Tali condotte, talvolta rivolte contro operatori socioeducativi, possono essere interpretate come espressione di un disagio profondo e di una conflittualità latente, riconducibile a condizioni di sovraffollamento, carenza di risorse e inefficacia dei percorsi di integrazione. A ciò si aggiunge la questione, particolarmente delicata, del possibile coinvolgimento dei MSNA in attività di traffico di esseri umani, con riferimento alla figura del cosid-

¹² AA. VV., *Ventesimo rapporto sulle condizioni di detenzione*, Antigone, Marzo 2025, consultabile al link: https://www.antigone.it/upload/Antigone_SenzaRespiro.pdf.

¹³ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Peloni, *op. cit.*, p.26.

¹⁴ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Peloni, *op. cit.*, p. 18.

detto “scafista”¹⁵, che continua a sollevare dibattiti giurisprudenziali¹⁶ in ordine alla qualificazione della responsabilità penale del detto soggetto.

3.1. Il reclutamento dei minori nelle organizzazioni mafiose: modelli e dinamiche di affiliazione

Come detto, il coinvolgimento dei minori nelle organizzazioni criminali di tipo mafioso non costituisce un fenomeno accidentale, bensì una componente strutturale delle strategie di riproduzione e consolidamento del potere criminale. Tali dinamiche si innestano di frequente in contesti caratterizzati da difficoltà socioeconomica, mediante processi di vera e propria trasmissione della c.d. cultura ma-

¹⁵ Con il termine di *self-smuggling* si intende un fenomeno complesso. Come osservato in F. Patanè, M. P. Bolhuis, J. Van Wijk, H. Kreiensiek, *Asylum-Seekers Prosecuted for Human Smuggling: A Case Study of Scafisti in Italy*, in *Refugee Survey Quarterly*, Volume 39, n. 2, 14 maggio 2020, p. 133, lo scafista, può essere un soggetto che saltuariamente è parte dell'organizzazione criminale ma senza il primario intento di collaborare, soprattutto con riferimento alla commissione di reati (c.d. “scafisti occasionali”). Altrimenti, può trattarsi di un ruolo retribuito, in soldi o in natura. In questo caso, il soggetto preposto viene tendenzialmente selezionato con anticipo ma rimane estraneo all'organizzazione dedita al traffico. In base al livello di intenzione del migrante di realizzare la condotta, è possibile identificare due sottocategorie. La prima considera coloro i quali accettano di guidare il natante in cambio di un viaggio non pagato sino in Italia. Sono generalmente persone che non hanno mezzi di sostentamento economici sufficienti per permettersi il viaggio in Europa; vi ci si riferisce come “scafisti di opportunità”. Una seconda categoria di “scafisti occasionali” riguarda i migranti che guidano le navi o tengono traccia della bussola o delle rotte indicate dal GPS durante il viaggio. Ciò perché soggiacciono alla violenza: vi si riferisce nei termini di “scafisti forzati/obbligati” (anche, “capitani forzati”). Sebbene facciano parte della medesima macrocategoria, la differenza è evidente: i primi prendono parte volontariamente all'accordo con i trafficanti al fine di non pagare il proprio contributo alla traversata, mentre gli altri sono reclutati, anche contro la propria volontà. Da ultimo, il migrante, quale “capitano per necessità”, spesso percepisce l'incarico in seguito a episodi di difficoltà e trauma collettivo in corso al momento della traversata (sul punto, cfr. A. Camilli, *Chi sono davvero gli scafisti*, in *Internazionale – L'Essenziale*, 17 marzo 2023 e Z. Campbell, L. D'Agostino, *The wrong catch*, in *The Intercept*, 3 maggio 2021, USA.). Non c'è quindi un accordo precedente con le organizzazioni criminali: il capitano è tale al fine di escludere un pericolo imminente. Da ultimo, lo scafista quale diramazione dell'organizzazione responsabile della traversata. Egli riceve una retribuzione ed ha un interesse economico nel suo successo. Esempio di questo ruolo, è dato dai timonieri libici che accompagnano la barca, direttamente o in una “nave madre”, sino a prima dell'avvento dei soccorsi. In questa categoria, quindi, sono da includere tutti coloro fanno rientro dal paese di partenza dopo aver abbandonato i passeggeri. Il coinvolgimento nell'organizzazione è a vari livelli, “dal trafficante che effettivamente ha un ruolo a lungo termine nell'organizzazione dei viaggi, al capitano che è responsabile per un viaggio solo ma guadagna bene, al giovane pescatore che viene arruolato in un gruppo e che ha poca coscienza dell'organizzazione nel suo complesso” (sul punto, v. ARCI Porco Rosso and Alarm Phone, *From Sea to Prison*, op. cit.). Non è, infine, da escludere ipotesi di scafisti che presentano caratteristiche miste rispetto a quanto fin qui visto.

¹⁶ *Ex multis*, Cass. pen, Sez. 1, 4 giugno 2024, sent. n. 33810/2024.

fiosa¹⁷, nonché dalla debole presenza di istituzioni educative e di controllo sociale sul territorio nazionale.

Ciò avviene perché il reclutamento minorile risponde a una pluralità di funzioni. Si pensi, ad esempio, all'esigenza di assicurare continuità generazionale, di rafforzare il controllo territoriale, di ridurre l'esposizione repressiva dei membri apicali e, in ultimo, allo sfruttamento della minore percezione di pericolosità sociale associata all'età¹⁸.

Tra i minori maggiormente esposti al rischio di cooptazione mafiosa, i MSNA assumono oggi un ruolo di primordine.

Difatti, la condizione dei minori stranieri non accompagnati si caratterizza per la vulnerabilità strutturale prodotta dall'intersezione di più fattori, *in primis* la giovane età o lo *status* migratorio. Oggi essi rappresentano una categoria ad alta esposizione al rischio di devianza e sfruttamento criminale in ragione dell'assenza di efficaci meccanismi di protezione e di integrazione che possano garantire loro delle alternative valide e lecite. Tale fragilità assume una particolare rilevanza quando si innesta in contesti territoriali caratterizzati dalla presenza di organizzazioni criminali strutturate, radicate sul territorio e capaci di intercettare e manipolare le fragilità del minore¹⁹.

Venendo a una analisi più specifica dei fattori di vulnerabilità, deve considerarsi che uno dei primi elementi di criticità è rappresentato dalle esperienze traumatiche connesse ai percorsi migratori²⁰. Molti MSNA giungono nei Paesi di destinazione dopo aver affrontato viaggi lunghi e pericolosi, spesso segnati da violenze, sfruttamento e privazioni. Tali esperienze incidono profondamente sullo sviluppo psicosociale del minore, compromettendo la capacità di valutare i rischi e di costruire relazioni di fiducia con le istituzioni. In assenza di un adeguato supporto psicologico e sociale, il trauma migratorio può tradursi in comportamenti disfunzionali, in isolamento e nella ricerca di appartenenza in contesti alternativi, tra cui quelli

¹⁷ Faustino Rizzo, *Sfide e prospettive nella tutela dei diritti dell'infanzia in contesti mafiosi: un'analisi delle misure di protezione avviate dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria negli anni 2012 – 2020*, in Dipartimento di educazione e scienze umane, Scuola di dottorato di Reggio “Childhood Studies – From Early Childhood to lifelong learning”, 2022-2023.

¹⁸ Cfr. sul punto, Stati Generali della lotta alle mafie, *Tavolo 10 – Mafie e minori*, coordinatori R. Di Bella e F. Cascini, documento di lavoro, 23 novembre 2017.

¹⁹ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Pelloni, *op. cit.*, p.15.

²⁰ Paola Papini, *Fattori di rischio di devianza in minori stranieri non accompagnati*, AIRPIG, consultabile al link <https://aipgitalia.org/fattori-di-rischio-di-devianza-in-minori-stranieri-non-accompagnati/>.

criminali.

Un secondo fattore di grave sensibilità è costituito dalla mancanza di figure genitoriali o di adulti di riferimento stabili sul territorio di accoglienza. La funzione educativa e di controllo normalmente esercitata dalla famiglia viene a mancare (o è presente ma a significativa distanza), lasciando il minore privo di un sistema di orientamento comportamentale. Tale assenza favorisce processi di socializzazione deviata, in cui il gruppo dei pari o gli adulti appartenenti a reti criminali assumono un ruolo sostitutivo. In questo senso, la criminalità organizzata si propone come un sistema di appartenenza capace di fornire regole, riconoscimento e protezione. Alla dimensione affettiva si affianca quella economica. Molti MSNA sono gravati da aspettative e richieste di sostegno economico provenienti dalle famiglie rimaste nei Paesi di origine, spesso indebitate per finanziare il viaggio migratorio. Tale debito esercita una pressione significativa sul minore, spingendolo a ricercare rapidamente fonti di reddito, anche a costo di esporsi a situazioni di sfruttamento. In questo contesto, l'economia criminale offre opportunità immediate di guadagno, seppur illegali, presentandosi come una risposta concreta a bisogni urgenti che il mercato del lavoro legale e i percorsi di integrazione formale non sono in grado di soddisfare in tempi brevi.

Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalle difficoltà strutturali dei sistemi di accoglienza.

Giova preliminarmente rammentare che il sistema di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, a norma di quanto disposto dall'art. 19 D.Lgs. 142/2015, distingue in due fasi l'intera procedura di accoglienza. In particolare, la prima fase svolge la funzione di identificazione e di inserimento sul territorio, ove il minore può permanere per quarantacinque giorni. Al termine di questo lasso di tempo, il minore viene inserito all'interno di strutture di seconda accoglienza afferenti al sistema S.A.I., che prevede specifiche progettualità destinate ai MSNA²¹.

Sebbene il quadro normativo preveda strumenti di protezione specifici per i MSNA, nella pratica l'accoglienza risulta spesso frammentata e disomogenea sul territorio, invero caratterizzata da carenze organizzative. Si pensi, infatti, al sovrappollamento delle strutture, alla carenza di personale specializzato e all'insufficiente coordinamento tra i servizi che contribuiscono a creare situazioni di instabilità, favorendo così indirettamente l'allontanamento volontario dei minori dalle comunità di accoglienza. Tale allontanamento costituisce uno dei momenti di maggiore

²¹ Francesca Stanizzi, Maria Vittoria Tatangelo, *op. cit.*

esposizione al rischio criminale, segnando il passaggio da una condizione di tutela - seppur imperfetta - a una di totale assenza di protezione. In questa fase, le organizzazioni criminali finiscono per supplire alle carenze sistemiche dei centri di accoglienza: esse, invero, esercitano un forte potere di attrazione, garantendo ai minori non solo risorse materiali, ma anche – e soprattutto – un’identità comunitaria e uno *status* sociale altrimenti negati²².

In tale prospettiva, il coinvolgimento dei MSNA nelle attività criminali deve essere compreso come il risultato di una vulnerabilità criminogena cumulativa²³ e non quale mera forma di devianza individuale. Sul piano penalistico, questa lettura impone una riflessione sulle modalità di risposta della giustizia minorile. L’analisi isolata del singolo reato rischia di oscurare il contesto di subordinazione in cui la condotta si inserisce, producendo interventi repressivi che non incidono sulle cause strutturali del fenomeno. Al contempo, una lettura esclusivamente vittimologica del MSNA rischia di negare la sua capacità di agire e di responsabilità²⁴, compromettendo l’efficacia degli strumenti di prevenzione e rieducazione. È, pertanto, necessario un approccio equilibrato, capace di riconoscere il minore come soggetto di diritti, ma anche come attore inserito in dinamiche criminogene complesse. Deve già, tuttavia, anticiparsi che, secondo chi scrive, la prevenzione del coinvolgimento criminale dei MSNA non può essere affidata esclusivamente al sistema penale, ma richiede un rafforzamento dei meccanismi di accoglienza, tutela e integrazione, concepiti anche come strumenti di prevenzione antimafia.

3.2. Dalla vulnerabilità alla devianza: l’impatto con il circuito penale attraverso le storie dei MSNA

Se i fattori di vulnerabilità descritti nel paragrafo precedente delineano la cornice di fragilità strutturale in cui si muovono i MSNA, l’analisi delle loro traiettorie biografiche permette di comprendere come tali dinamiche si traducano, sul piano empirico, nell’ingresso nel circuito penale. I dati qualitativi²⁵ dimostrano come il

²² Sul punto, Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Pelloni, *op. cit.*, p. 71 – 77; Katrien Luyten, Greta Baltikauskaite, *Recruitment of minors into organised crime*, *op. cit.*, p. 12 – 13;

²³ Francesca Stanizzi, Maria Vittoria Tatangelo, *op. cit.*

²⁴ Sul punto, si consiglia la lettura di Rosa Maria Vadalà, *Dalla crimmigration alla victimmigration oltre i confini territoriali: il migrante “vulnerabile legale”*, Archivio Penale, Fascicolo n. 1, 2025.

²⁵ V. Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele

reato si configuri spesso quale atto impulsivo posto in essere dal minore o, ancor più, quale strategia di adattamento disfunzionale dettata dalla solitudine, dallo sradicamento e dalla frustrazione.

L'impatto con il contesto d'arrivo impone al minore un severo sforzo integrativo. Quando le aspettative di integrazione e benessere si scontrano con l'isolamento geografico o con la paralisi burocratica, il legame con l'istituzione si interrompe. È il caso di A. (Egitto), il cui percorso delinquenziale si innesca in seguito al trasferimento in una piccola comunità a Mileto: la percezione di un tempo vuoto e la mancanza di prospettive immediate lo hanno spinto alla fuga verso la rete informale di connazionali a Milano, contesto in cui – in uno stato di totale marginalità – ha commesso una rapina insieme a un coetaneo²⁶.

In altri casi, la vulnerabilità si esprime attraverso la solitudine della strada e il ricorso a sostanze stupefacenti in grado di ridurre i freni inibitori, favorendo così condotte antisociali. La storia di Y. (Tunisia) è emblematica sul punto: scappato da un centro in Sicilia per cercare lavoro prima a Catania e poi a Roma, si è ritrovato senza una rete di supporto. L'arresto viene applicato una sera in cui, sotto l'effetto di massicce quantità di *hashish* consumate con un gruppo di pari, commette una molteplicità di fatti penalmente rilevanti²⁷.

Diverso è il meccanismo dell'arruolamento nella microcriminalità per ragioni economiche, che risponde alla necessità pressante di inviare denaro alla famiglia d'origine o di garantire la propria sopravvivenza quotidiana. Le vicende di N. e A., entrambi di origine senegalese e intercettati a Genova, evidenziano come il piccolo spaccio venga precocemente percepito come l'unica risorsa accessibile a pochi giorni dall'arrivo, laddove il sistema di accoglienza ha faticato a esercitare una reale presa educativa ed emotiva sul minore²⁸.

Le barriere linguistiche e l'isolamento relazionale agiscono fortemente sulle condizioni dei minori stranieri. Si pensi, ad esempio, al caso in cui, a Messina, un banale litigio per il cibo all'interno di una comunità si è trasformato in una rissa che ha

Pelloni, *op. cit.*, p. 51 e ss;

²⁶ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Pelloni, *op. cit.*, p. 54;

²⁷ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Pelloni, *op. cit.*, p. 54;

²⁸ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Pelloni, *op. cit.*, p. 55;

coinvolto L. (Tunisia) e A. (Mali)²⁹. Analogamente, la sofferenza emotiva di M. (Mali), inserito in una struttura a Molfetta priva di connazionali, si è canalizzata dapprima nell'abuso di *alcol* e, quindi, nella realizzazione di molteplici agiti violenti cui hanno fatto seguito diverse denunce³⁰.

Nonostante ciò, deve ben dirsi che il sistema della giustizia minorile italiano – orientato costituzionalmente alla funzione rieducativa – offre importanti spazi di riscatto, in particolare attraverso l'istituto della Messa alla Prova (MAP). I percorsi degli MSNA testimoniano una spiccata capacità di resilienza: L. e A. hanno superato l'ostilità iniziale stringendo una profonda amicizia, conseguendo la licenza media e avviando studi professionali (meccanica ed elettronica); Y. partecipa oggi attivamente ai progetti di “*Libera contro le Mafie*” e pratica canottaggio; N. ha trovato stabilità grazie all'accoglienza di un connazionale adulto a Genova e alla frequenza di un centro diurno³¹.

Tuttavia, queste traiettorie di reinserimento restano perennemente minacciate da un profondo paradosso temporale e giudiziario. Quando la giustizia ordinaria interviene con anni di ritardo su reati commessi in età minorile, rischia di produrre effetti dirompenti e disfunzionali. Il caso del secondo giovane senegalese (A.), ad esempio, è in tal senso paradigmatico: a distanza di cinque anni dai fatti, il ragazzo è oggi un giovane adulto integrato, con una relazione stabile e un impiego regolare come lavapiatti³². L'imminente esecutività di condanne legate a quel passato remoto rischia di scardinare un'esistenza faticosamente normalizzata, evidenziando il corto circuito di un sistema che finisce per sanzionare non più il minore vulnerabile dell'epoca, ma l'adulto riabilitato di oggi.

4. L'EVOLUZIONE DELLE POLITICHE NORMATIVE SUI MSNA: DALLA TUTELA ALLA SECURITIZZAZIONE

²⁹ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Peloni, *op. cit.*, p. 55;

³⁰ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Peloni, *op. cit.*, p. 55;

³¹ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Peloni, *op. cit.*, p. 56;

³² Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Peloni, *op. cit.*, p. 56;

Negli ultimi anni, il dibattito pubblico e politico³³ sul tema della devianza minorile ha conosciuto una progressiva accentuazione in senso securitario, culminata nell'adozione di interventi normativi volti a rafforzare gli strumenti repressivi anche in ambito minorile.

Preliminarmente, si ricorda che, con riferimento alla particolare condizione del minore straniero non accompagnato, la L. 47/2017, nel solco dell'approccio protettivo e garantista del D.R. 448/1988, ha stabilito misure di protezione, affidamento e percorsi di integrazione sociale per i MSNA, prevedendo la presa in carico di questi da parte dei servizi sociali, la designazione di tutori volontari e la possibilità di proseguire i percorsi di accoglienza fino ai 21 anni di età. L'abbandono dell'intento repressivo della normativa ha portato un siffatto quadro normativo a essere considerato un modello di riferimento europeo, capace di coniugare tutela, inclusione e prevenzione del rischio di sfruttamento e criminalizzazione dei minori vulnerabili. Da un modello di garanzia di questo tipo, in tempi più recenti, si è giunti a un modello via via sempre più teso verso la protezione dell'ordine pubblico e della sicurezza piuttosto che verso la tutela del minore. Difatti, in tale quadro di modifiche, non possono non nominarsi l'introduzione del noto Decreto Caivano ovvero le più recenti modifiche in materia di sicurezza, tra cui merita menzione il recentissimo D.d.l. Immigrazione, attuativo del Piano dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024³⁴.

³³ Nel dibattito pubblico e politico, il legame tra minori stranieri e sicurezza è oggi segnato da una forte polarizzazione. Si assiste, invero, all'emergere di una netta retorica emergenziale, incentrata sul controllo e sulla sanzione penale come forme di repressione del disagio giovanile. In questo panorama, un approccio orientato alla tutela e all'integrazione sociale fatica a trovare spazio poiché schiacciato da logiche meramente securitarie. Per un'analisi approfondita di tale evoluzione, si rimanda ai contributi del Prof. Camaldo, il quale si è progressivamente interrogato sull'impatto delle riforme intervenute in materia (si pensi, *in primis*, al c.d. Decreto Caivano), rileggendone criticamente la portata anche alla luce dei più recenti interventi giurisprudenziali. Cfr., in particolare, Lucio Camaldo, *Al vaglio della Corte costituzionale il percorso di reinserimento e rieducazione del minore, ai sensi dell'art. 27-bis D.P.R. n. 448/1988 (c.d. messa alla prova semplificata), recentemente introdotto dal decreto Caivano*, in *Sistema Penale*, 2024; Lucio Camaldo, *Condivisibili dubbi di legittimità costituzionale della disposizione introdotta dal decreto Caivano che prevede alcuni reati ostativi alla concessione della messa alla prova minorile*, in *Sistema Penale*, 2024. Sul punto, merita altresì menzione l'opera del Prof. Cornelli che, ponendosi in posizione critica e parzialmente divergente rispetto alla costruzione istituzionale oggi offerta, decostruisce il fenomeno delle c.d. "baby gang", evidenziando come l'enfasi politica sulla sicurezza tenda a sovradimensionare l'allarme penale, provocando così effetti negativi per le reali esigenze socio-educative sottese ai fatti di reato posti in essere dai minori. Cfr., Roberto Cornelli, *Ora lo sappiamo, non c'è stato alcun aumento di "baby-killer". Per una discussione pubblica dei dati come buona pratica di democrazia*, in *Sistema Penale*, 17 novembre 2025.

³⁴ Per completezza, si riporta che, a livello comunitario, il Patto UE su Migrazione e Asilo 2026

In particolare, quest'ultimo avanza modifiche significative che incidono sul funzionamento del sistema di tutele riservate ai MSNA. Segnatamente, il Legislatore intende ridurre i tempi di prosecuzione del sistema di accoglienza nei confronti di questi, dando maggiore ruolo alle autorità prefettizie rispetto ai giudici minorili. Inoltre, tali modiche normative hanno portato all'introduzione di procedure più rapide per la valutazione dello *status* di minore e della protezione internazionale³⁵. In una visione prospettica, quindi, può assumersi che tali cambiamenti – qui sommariamente riportati – avranno un impatto diretto sul grado di protezione dei MSNA, aumentando il rischio di marginalizzazione e, conseguentemente, la loro esposizione a forme di sfruttamento da parte di reti criminali. Inoltre, il D.d.L. predetto introduce strumenti più severi di controllo e monitoraggio dei minori stranieri, accompagnati o meno, che riflettono un orientamento generale verso la securitizzazione della gestione dei flussi migratori, in linea con le politiche restrittive che caratterizzano il contesto europeo contemporaneo.

Tanto premesso, giova considerare gli interrogativi che emergono in relazione alla responsabilità penale riconosciuta in capo ai MSNA coinvolti in contesti di criminalità organizzata, così come meglio in seguito si esporrà.

rappresenta un ulteriore elemento di mutamento del quadro normativo. Il Patto, infatti, mira a creare procedure comuni di gestione dei flussi migratori e dei richiedenti asilo, prevedendo una maggiore centralizzazione e collaborazione tra Stati membri, meccanismi di solidarietà obbligatori e tempi ridotti per le determinazioni di competenza territoriale. Sebbene il Patto sia principalmente orientato agli adulti, le sue disposizioni hanno un impatto indiretto sui MSNA, imponendo controlli più serrati e accelerazioni procedurali che possono ridurre la possibilità di attivare percorsi individualizzati di protezione e inserimento sociale. In particolare, la gestione centralizzata dei flussi può rendere più complesso l'accesso immediato a misure preventive dedicate ai minori, ampliando la finestra di vulnerabilità in cui può avvenire la cooptazione da parte di gruppi criminali.

³⁵ Sul punto, giova riportare quanto espresso dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nel comunicato stampa del 16 febbraio 2026, Marina Terragni, in tema di proseguito amministrativo del MSNA, secondo cui: *“Per quanto riguarda in particolare i minori stranieri non accompagnati – 17 mila secondo gli ultimi dati disponibili, maschi in nove casi su 10, 16-17enni in otto casi su 10 – le nuove norme non dovrebbero incidere sostanzialmente sul cosiddetto “proseguito amministrativo” che garantisce continuità di sostegno e protezione per i minori stranieri non accompagnati (Msna) più fragili. Sembrerebbe che la nuova previsione normativa nella sostanza riduca solamente il periodo temporale del prosieguito fino al diciannovesimo anno, anziché fino al ventunesimo, rafforzando invece la specifica previsione di una produzione documentale da parte dei servizi sociali in ordine alle motivazioni attese alla richiesta di prosieguito. Va tuttavia sottolineato che, a fronte del crescente numero di vulnerabilità e del cambiamento nella composizione della popolazione giovanile migrante, il prosieguito amministrativo può avere un reale impatto positivo solo se accompagnato da interventi integrati delle équipe multidisciplinari degli enti locali, mirati a rispondere alle specifiche fragilità dei ragazzi, più che a criteri temporali legati alla durata del prosieguito”*. (consultabile al link: <https://www.garanteinfanzia.org/dcl-migranti-terragni-le-nuove-norme-non-dovrebbero-incidere-sui-minorenni-2/>).

4.1. La configurabilità del reato associativo nei confronti dei MSNA

La valutazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo deve confrontarsi con la peculiare posizione dei MSNA, la cui posizione di vulnerabilità strutturale può influire notevolmente sull'accertamento del reato.

Giova preliminarmente considerare che, sebbene non sussista alcuna norma nell'ordinamento che manifestamente escluda il riconoscimento del reato associativo in capo a un minore, la prassi è portata a non ritenerlo sussistente in ragione delle tutele offerte a tali soggetti. Come noto, la cornice edittale del reato associativo è particolarmente grave e, al fine di tutelare il minore, anche e soprattutto alla luce dell'assiologico stato di debolezza che lo contraddistingue in ragione dell'età, si è portati a giudicarlo per il singolo fatto di reato posto in essere³⁶.

Con riferimento alla particolare condizione dei MSNA, questo deve ritenersi versante in stato di grave vulnerabilità, stato che, a ben vedere, richiede anzitutto l'attenta valutazione preliminare della capacità di intendere e di volere del soggetto agente al momento della consumazione del reato.

Come noto, il procedimento di accertamento della capacità del minore segue la seguente bipartizione. Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 448/1988, il minore di 14 anni è considerato non imputabile per l'operare della presunzione assoluta di incapacità, mentre il minore che presenta un'età compresa tra i 14 e i 18 anni è considerato imputabile solo se aveva la capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

Pertanto, considerando i MSNA tra 14 e 18 anni, il Giudice è chiamato a valutare concretamente la maturità psichica del soggetto. Un siffatto accertamento appare oltremodo complesso in quanto, nel caso di MSNA, mancano una serie di elementi utili a comprendere la detta capacità. A titolo esemplificativo, si consideri la difficoltà di ricostruire la storia familiare e scolastica, la presenza di traumi migratori (tanto legati al viaggio, quanto alle violenze subite, quanto ancora alla distanza dai genitori o, come avviene in alcuni casi, alla loro perdita). Le difficoltà attinenti alla lingua e, quindi, alle barriere culturali ed educative spesso portano questo tipo di minori ad avere una maturazione psico-sociale ben diversa dai propri coetanei³⁷. Tale elemento certamente incide sulla comprensione del disvalore del fatto.

³⁶ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Peloni, *op. cit.*, p. 40.

³⁷ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Peloni, *op. cit.*, p. 17 – 18;

Per quanto concerne, inoltre, il ruolo della perizia psicologico-psichiatrica eventualmente richiesta dal Giudice procedente, questa deve portare il periziando a valutare, in uno con gli altri indicatori (quali lo sviluppo cognitivo, la maturità affettiva, la capacità di comprendere le norme sociali ed eventuale insorgenza/presenza di disturbi post-traumatici e/o psicopatologie), il livello di integrazione culturale e la comprensione del sistema normativo italiano³⁸, spesso molto diverso da quello di provenienza.

L'incidenza di questi indicatori deve certamente essere considerata anche per quanto attiene alla valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al minore reo. L'inserimento in una rete criminale, come più volte sottolineato, avviene non di rado per motivi contingenti, quali la necessità di sopravvivenza socioeconomica o la pressione esercitata da adulti con ruoli predominanti all'interno dell'organizzazione. In tali condizioni, il minore può svolgere attività strumentali – trasporto, custodia, spaccio al dettaglio – senza avere una reale comprensione della finalità criminale complessiva dell'atto. Al pari, deve considerarsi che il minore potrebbe non avere effettive alternative rispetto al proprio agire criminale³⁹ né tantomeno nella possibilità di scegliere se aderire liberamente al sodalizio. Questi elementi certamente incidono sulla consapevolezza del fatto, sulla previsione delle conseguenze del proprio comportamento e sulla volontà effettiva di realizzazione della condotta.

In altre parole, il MSNA potrebbe aver partecipato all'attività illecita per necessità o sotto coercizione, senza manifestare necessariamente la volontà di contribuire all'organizzazione criminale nel suo complesso. Come peraltro emerge nei casi di

³⁸ Elenio Bolognese, *L'effettività del diritto all'istruzione dei minori stranieri non accompagnati*, in *dirittifondamentali.it*, Fascicolo n.3, 28 ottobre 2024.

³⁹ Sul punto, giova richiamare la motivazione della sentenza n. 2319 del 2024, con la quale la Corte di cassazione ha riconosciuto la sussistenza della scriminante in capo a una donna, vittima di tratta, in condizioni di asservimento verso i soggetti a capo delle organizzazioni criminali dedite al narco-traffico per cui era costretta a compiere atti di trasporto di sostanze stupefacenti. L'innovazione di una tale pronuncia si rileva non solo con riferimento all'essere *leading case* sul territorio nazionale, quanto all'intervento operato contro un orientamento giurisprudenziale ben più che consolidato sul punto. Difatti, la giurisprudenza è stata a lungo unanime nell'escludere che lo stato di necessità possa essere invocato da coloro che fanno parte dell'associazione mafiosa, stante che l'adesione all'organizzazione sia tale da porre lo stesso nella consapevole condizione di poterne subire la forza intimidatrice (Cass. sez. III, 1° dicembre 1994, n. 5291; Cass. sez. V, 23 aprile 1997, n. 4903). Fa eccezione la sola ipotesi - prima d'oggi solo di scuola - secondo cui sia scriminabile la condotta di chi sia stato costretto a aderire all'associazione in forza di una intimidazione indotta *ad hoc*, in quanto ciò escluderebbe la volontà libera dell'aderente, presupposto della responsabilità *ex art. 42 c.p.*

micro-spaccio organizzato o nei ruoli marginali all'interno di reti mafiose territoriali, la pressione esterna, la mancanza di alternative economiche e la dipendenza da figure adulte determinano una condizione in cui la scelta del minore è fortemente condizionata, limitandone la piena sfera del dolo.

Con specifico riguardo agli elementi costitutivi dell'art. 416 bis c.p., può altresì dirsi che, in una tale condizione, il MSNA potrebbe non avere una reale aderenza ideologica all'associazione, venendo così meno la sussistenza del vincolo associativo (*affectio societatis*). Il minore diventa funzionale all'organizzazione senza essere pienamente partecipe della sua strategia criminale. Per far fronte a ciò, l'ordinamento deve quindi distinguere tra condotte in cui il minore agisce come semplice strumento e quelle in cui vi è effettiva adesione ai fini dell'associazione criminale. Per fare ciò, appare necessario operare una valutazione caso per caso considerando taluni criteri indicatori utili per la configurabilità della responsabilità penale, quali, ad esempio, la durata dell'inserimento, la natura delle attività svolte e il grado di autonomia decisionale del minore.

La dimensione transnazionale delle condotte criminali introduce inoltre ulteriori complessità. La mobilità dei MSNA tra contesti criminali diversi, spesso sotto il controllo di adulti o trafficanti, rende più difficile accertare la stabilità del vincolo associativo e la consapevolezza del minore. Nei contesti transnazionali, infatti, la partecipazione del minore può essere intermittente, vincolata a necessità logistiche e al debito migratorio, piuttosto che frutto di una scelta deliberata. L'ordinamento penale deve allora modulare la nozione di partecipazione associativa in maniera proporzionata, evitando di estendere automaticamente la responsabilità penale a tutti i comportamenti che si collocano in un dato contesto criminale.

Infine, occorre considerare il labilissimo confine tra vittima e autore. Nei casi in cui il minore sia inserito nell'organizzazione principalmente a fini di sfruttamento – ad esempio nel traffico di sostanze stupefacenti o nello sfruttamento sessuale e lavorativo – si rende necessaria l'applicazione di norme a tutela dei minori vittime di reato, con strumenti specifici di protezione.

La normativa italiana sul punto prevede tutele specifiche per le vittime di tratta e di sfruttamento. L'articolo 18 del D.Lgs. 286/1998, ad esempio, istituisce il permesso di soggiorno per protezione sociale a favore di minori vittime di tratta, sfruttamento lavorativo o sessuale. Questa previsione, in particolare, assume particolare rilievo per i MSNA coinvolti in contesti criminali, perché consente di distinguere tra coloro che partecipano per necessità o coercizione e coloro che operano in maniera consapevole all'interno di organizzazioni criminali. La *ratio* della norma non

è solo assistenziale: è una misura che riconosce il ruolo centrale della vulnerabilità e dell'assenza di alternative come fattori determinanti nella condotta del minore.

In conclusione, il nodo dogmatico della partecipazione associativa applicata ai MSNA evidenzia la necessità di un approccio calibrato e flessibile. È indispensabile che il diritto penale minorile consideri le peculiarità della condizione del minore migrante, distinguendo tra ruoli strumentali e adesione reale alla logica organizzativa. Solo attraverso questa modulazione è possibile conciliare la funzione preventiva e repressiva del diritto penale con i principi di tutela, protezione e reinserimento propri della giustizia minorile e delle convenzioni internazionali.

4.2. Le criticità processuali nell'accertamento del coinvolgimento dei MSNA nelle organizzazioni criminali

L'affiliazione di minori stranieri non accompagnati a organizzazioni criminali di stampo mafioso presenta, sul piano processuale, una serie di criticità rilevanti.

In primis, alla luce della prassi oggi in uso, si è portati a considerare il minore quale autore di un singolo fatto-reato e non quale membro di un'organizzazione strutturata⁴⁰. Ciò, se da un lato si pone in armonia con il principio del best interest of the child, dall'altro lato rischia di occultare la rete criminale che sfrutta la fragilità del minore.

Quanto detto ben si riflette sulle indagini condotte nei confronti dei MSNA, le quali si sviluppano prioritariamente su reati contro il patrimonio, stupefacenti o violenza, ma difficilmente approfondiscono le dinamiche di sfruttamento o la sussistenza di condotte associative più complesse.

In termini processuali, i MSNA rilevano anche per quanto concerne il periodo successivo all'applicazione della pena ovvero alla sua espiazione. In molti casi, infatti, questo giunge sul territorio già inserito in contesti criminali organizzati, che programmano non solo il viaggio migratorio ma anche la collocazione del minore migrante una volta giunto sul territorio. Pertanto, la mancata emersione delle reti criminali di riferimento e della condizione del minore comporta un rischio concreto: i MSNA, al termine del procedimento, possono infatti facilmente ritornare nelle mani delle organizzazioni che li hanno cooptati, perpetuando il ciclo di devianza e rendendo così di fatto inefficaci le disposizioni impartite a norma del

⁴⁰ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Peloni, op. cit., p. 40.

diritto penale minorile⁴¹.

Un ulteriore ostacolo che merita menzione è la scarsa collaborazione del minore con le autorità. Se questo può dirsi un dato rilevante anche per i minori italiani, nel caso di MSNA, la paura di ritorsioni e la mancanza di figure di tutela stabili sul territorio ostacolano l'intero procedimento. La raccolta di informazioni incomplete o inattendibili spesso limita l'efficacia delle investigazioni, portando alla sottovalutazione del rischio associativo e, quindi, all'adozione di misure preventive non del tutto efficaci.

Trattando di misure preventive, infatti, non può sottacersi che la questione delle misure cautelari rappresenta a oggi uno dei punti più delicati sul tema dei minori stranieri non accompagnati coinvolti in contesti criminali⁴².

Nei reati associativi, la custodia cautelare è spesso giustificata dalla necessità di prevenire la reiterazione del reato o il rischio di fuga. Per i MSNA, l'assenza di una rete familiare, la mancanza di radicamento territoriale e la mobilità tipica dei percorsi migratori possono indurre le autorità a interpretare la situazione come indice di fuga o di possibile reiterazione del reato. Tuttavia, tale presunzione, se applicata automaticamente, rischia di confondere la vulnerabilità del minore con la sua asserita pericolosità, trasformando la tutela (e quindi l'aderenza al principio del *best interest of the child*) in repressione⁴³. Il diritto penale minorile richiede invece un bilanciamento: l'adozione di misure restrittive deve essere giustificata non dalla mera condizione di non accompagnamento, ma dalla concreta valutazione del rischio e delle alternative disponibili. In altre parole, la custodia cautelare deve poter conservare ancora la sua natura di *extrema ratio* nel trattamento del reo, ossia deve poter essere applicata solo dopo aver valutato percorsi alternativi che garantiscano sicurezza, protezione e continuità educativa⁴⁴.

A ciò deve altresì considerarsi che la detenzione prolungata di MSNA in strutture

⁴¹ Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Rosangela Cossidente, Marianna Lunardini, Samuele Peloni, *op. cit.*, p. 40 e ss.

⁴² Sul punto, Ylenia Parziale, *Giustizia riparativa e misure alternative alla detenzione: un diritto negato ai minori stranieri? / Restorative Justice and alternatives to detention: a denied right for foreign minors?*, in *Università degli Studi di Roma "Niccolò Cusano"*, p. 18 e ss.

⁴³ In riferimento al principio di individualizzazione della pena e al divieto di automatismi cautelari basati sulla sola condizione di straniero o sulla mancanza di un presidio familiare sul territorio si veda Corte Costituzionale, Sentenza n. 90 del 2017.

⁴⁴ Sull'incompatibilità costituzionale di misure rigidamente repressive e automatiche che non tengano conto della preminente finalità rieducativa del minore (Art. 31, comma 2 Cost.) si veda Corte Costituzionale, Sentenza n. 168 del 1994.

carcerarie o semi-repressive può avere effetti traumatici e in tal senso peggiorativi della maturazione psico-fisica del minore. Ciò può certamente porsi in contrasto con il percorso educativo e rieducativo del minore, ostacolando così ancor di più il processo di reinserimento in società.

Alla luce delle criticità evidenziate, emerge dunque come l'attuale approccio processuale rischi di risultare in parte inadeguato nel cogliere la complessità del fenomeno e nel garantire una tutela effettiva dei minori coinvolti, rendendo necessario interrogarsi su possibili strategie e strumenti capaci di coniugare esigenze di protezione, prevenzione e contrasto alle reti criminali.

5. PROSPETTIVE DI PREVENZIONE E INTERVENTO NEL COINVOLGIMENTO CRIMINALE DEI MSNA

Affrontare la questione dei minori stranieri non accompagnati in relazione alla criminalità organizzata richiede un approccio integrato che coniughi la protezione del minore con strategie efficaci di prevenzione del fenomeno delinquenziale. La condizione di precarietà strutturale dei MSNA, unita alla loro esposizione a forme di cooptazione e sfruttamento, rende indispensabile sviluppare strumenti che agiscano sia a livello individuale sia a livello sociale, intervenendo precocemente prima che il minore possa essere stabilmente inserito in reti criminali.

Sul piano individuale, l'esperienza della giustizia minorile dimostra che percorsi educativi personalizzati rappresentano il mezzo più efficace per prevenire la recidiva e ridurre l'esposizione a contesti criminali. L'affidamento a comunità protette, la presenza di tutori esperti e l'accesso a programmi di istruzione e formazione professionale consentono al minore di acquisire competenze e consapevolezza, riducendo la probabilità di marginalizzazione del minore e, quindi, la sua potenziale strumentalizzazione. La chiave di questi interventi consiste nel combinare tutela e responsabilizzazione, offrendo strumenti di autonomia senza trascurare la protezione dai rischi esterni.

Un secondo livello di intervento riguarda la prevenzione sociale e territoriale. La marginalità, la povertà e l'assenza di reti di riferimento costituiscono fattori che facilitano il reclutamento da parte della criminalità organizzata. Investire in politiche di inclusione, accoglienza diffusa e percorsi di integrazione sociale significa creare condizioni che riducono la vulnerabilità del minore e limitano l'attrattiva delle reti criminali. Allo stesso tempo, la formazione degli operatori sociali e di comunità, della polizia locale e degli assistenti sociali appare ancora una volta fondamentale

per identificare precocemente segnali di rischio.

Sul piano giuridico, le prospettive di intervento devono anche comprendere strumenti di cooperazione internazionale. La mobilità dei MSNA tra Paesi diversi all'interno di reti criminali transnazionali rende necessario un coordinamento tra autorità giudiziarie, servizi sociali e organizzazioni internazionali. Qui, la cooperazione deve essere orientata alla protezione dei diritti del minore, alla sua sicurezza e alla continuità educativa, piuttosto che alla sola repressione penale.

Infine, è necessario sottolineare l'importanza di un approccio multidisciplinare. Psicologi, educatori, assistenti sociali, operatori giudiziari e forze dell'ordine devono lavorare in sinergia per valutare la condizione del minore, le dinamiche coercitive e il grado di partecipazione alle attività criminali. Solo un'analisi condivisa, che integri competenze penali, educative e sociali, permette di modulare correttamente gli interventi e di evitare sia la criminalizzazione della vulnerabilità sia l'impunità per comportamenti effettivamente associativi.

In sintesi, le prospettive di intervento e prevenzione nei confronti dei MSNA richiedono un equilibrio tra protezione e responsabilizzazione, tra intervento educativo e prevenzione del rischio sociale. La chiave sta nella capacità del sistema di comprendere la complessità delle esperienze dei minori, valorizzare la loro condizione di fragilità come elemento di protezione e, al contempo, riconoscere le situazioni in cui la partecipazione a contesti criminali comporta responsabilità penale. Solo così è possibile sviluppare politiche e strumenti coerenti con i principi della giustizia minorile, le tutele sovranazionali e le esigenze concrete di contrasto alla criminalità organizzata.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Ventunesimo rapporto sulle condizioni di detenzione*, Antigone, Roma, 2025.
- ARCI Porco Rosso, Alarm Phone, *From Sea to Prison*, ARCI Porco Rosso, Palermo, s.d.
- Bolognese Elenio, *L'effettività del diritto all'istruzione dei minori stranieri non accompagnati*, in "Diritti Fondamentali", 2024, fasc. 3.
- Camaldo Lucio, *Al vaglio della Corte costituzionale il percorso di reinserimento e rieducazione del minore, ai sensi dell'art. 27-bis D.P.R. n. 448/1988 (c.d. messa alla prova semplificata), recentemente introdotto dal decreto Caivano*, in "Sistema Penale", 29 marzo 2024.
- Camaldo Lucio, *Condivisibili dubbi di legittimità costituzionale della disposizione introdotta dal decreto Caivano che prevede alcuni reati ostativi alla concessione della messa alla prova minorile*, in "Sistema Penale", 30 maggio 2024.
- Camaldo Lucio, *La Cassazione nega l'ammissibilità della declaratoria de plano del difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne*, in "Sistema Penale", 25 giugno 2020.
- Camilli Annalisa, *Chi sono davvero gli scafisti*, in "Internazionale – L'Essenziale", 2023.
- Campbell Zach, D'Agostino Lorenzo, *The wrong catch*, in "The Intercept", 2021.
- Carbone Irene, Ceschi Sebastiano, Cossidente Rosangela, Lunardini Marianna, Pelloni Samuele, *I minori stranieri non accompagnati in Italia e il rischio di cooptazione da parte della criminalità organizzata*, CeSPI, Roma, 2025.
- Cederna Giulio, *Atlante dell'infanzia a rischio: Bambini senza*, Save the Children, Roma, 2015.
- Ciappi Silvio, Bracalenti Raffaele, *Mafia, minors and law enforcement in Italy*, in Dipartimento Giustizia Minorile, Institute for Policy & Legal Studies (IPLS), *Mafia Minors: Final Report Italy 2004-2005*, Report finanziato dal Programma AGIS della Commissione Europea, 2005.
- Cornelli Roberto, *Ora lo sappiamo, non c'è stato alcun aumento di "baby-killer". Per una discussione pubblica dei dati come buona pratica di democrazia*, in "Sistema Penale", 17 novembre 2025.

- Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176 (G.U. n. 135 del 11 giugno 1991).
- Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e relativi protocolli, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 (c.d. Convenzione di Palermo), ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 16 marzo 2006, n. 146 (G.U. n. 85 del 11 aprile 2006 - Suppl. Ordinario n. 91).
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni (G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988 - Suppl. Ordinario n. 93).
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (G.U. n. 191 del 18 agosto 1998 - Suppl. Ordinario n. 139).
- Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la rapida definizione dei procedimenti giudiziari (c.d. Riforma Cartabia) (G.U. n. 243 del 17 ottobre 2022 - Suppl. Ordinario n. 38).
- Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI (GUE L 101 del 15 aprile 2011).
- Luyten Katrien, Baltikauskaite Greta, *Recruitment of minors into organised crime*, in EPRS – European Parliamentary Research Service, Document number: PE 772.903, 2025.
- Marinucci Giorgio, Dolcini Emilio, Gatta Gian Luigi, *Manuale di diritto penale – Parte generale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2024.
- Panebianco Giuseppe, *Il sistema penale minorile – Imputabilità, pericolosità ed esigenze educative*, in “Itinerari di diritto penale”, G. Giappichelli Editore, Torino, vol. n. 62, 2012.
- Papini Paola, *Fattori di rischio di devianza in minori stranieri non accompagnati*, AIRPIG,

s.l., s.d.

Parlamento Europeo, *At a Glance – Disappearance of migrant children in the EU*, Parlamento Europeo, Bruxelles, 2025.

Parziale Ylenia, *Giustizia riparativa e misure alternative alla detenzione: un diritto negato ai minori stranieri?*, Università degli Studi di Roma Niccolò Cusano, Roma, s.d.

Patanè Francesca, Bolhuis Maarten P., Van Wijk Joris, Kreiensiek Hannah, *Asylum-Seekers Prosecuted for Human Smuggling: A Case Study of Scafisti in Italy*, in “Refugee Survey Quarterly”, 2020, vol. 39, n. 2.

Rizzo Faustino, *Sfide e prospettive nella tutela dei diritti dell’infanzia in contesti mafiosi: un’analisi delle misure di protezione avviate dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria negli anni 2012 – 2020*, in Dipartimento di educazione e scienze umane, Scuola di dottorato di Reggio Calabria, Reggio Calabria, 2023.

Sales Isaia, Melorio Simona, *Devianza minorile a Napoli: la parziale efficacia della messa alla prova*, in “Annali – Università Suor Orsola Benincasa”, 2021, vol. 1.

Stanizzi Francesca, Tatangelo Maria Vittoria, *I minori stranieri non accompagnati: sempre meno risorse per accoglierli, sempre più numerosi nelle carceri*, Antigone, Roma, 2026.

Stati Generali della lotta alle mafie, *Tavolo 10 – Mafie e minori*, documento di lavoro, Roma, 2017.

Taggiani Nicola, *Criminalità minorile e fenomeno migratorio: modelli di inclusione e diversione processuale*, in Quaderni del dipartimento jonico, Università degli studi di Bari, 2023;

Tollin Katharina, Angerbrandt Henrik, Jonsson Anna, *Barn och unga i kriminella nätverk*, Brå, Stoccolma, 2023.

Tonini Paolo, Conti Carlotta, *Manuale di procedura penale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2025.

Townsend Mark, *Beaten and tortured: the north African children paying a bloody price for Europe’s insatiable appetite for cocaine*, in “The Guardian”, 2024.

Townsend Mark, *Revealed: drug cartels force migrant children to work as foot soldiers in Europe’s booming cocaine trade*, in “The Guardian”, 2024.

Turone Giuliano, Basile Fabio, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè Francis Le-fevre, Milano, 2024.

Vadalà Rosa Maria, *Dalla crimmigration alla victimmigration oltre i confini territoriali: il migrante “vulnerabile legale”*, in “Archivio Penale”, 2025, fasc. 1.

Vescio Alessandra, *Chi sono i bambini invisibili*, in “Marie Claire”, 2025.